

Ravenna, 27 ottobre 2015

Circolare n. 12/15

OGGETTO: Novità del DDL di Stabilità 2016 approvato dal CDM.

Il 15 ottobre 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.d.l. di stabilità 2016. Nell'attesa di conoscere il testo ufficiale che verrà presentato in Parlamento per la sua approvazione, di seguito riepiloghiamo le principali novità precisando che le stesse potrebbero essere oggetto di modifiche in sede di conversione in legge.

SOPPRESSIONE DELL'IMU E DELLA TASI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

Il D.d.l. prevede l'eliminazione dell'imposta (IMU e TASI) sull'abitazione principale per tutti i soggetti, a prescindere dal classamento catastale dell'immobile.

La TASI, inoltre, sarà abrogata anche per l'inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale.

E' prevista poi l'esenzione dall'IMU per tutti i terreni agricoli (montani, semi montani, pianeggianti) utilizzati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Inoltre, attraverso una procedura particolare, i famosi macchinari imbullonati non sconteranno più l'IMU e la TASI. I macchinari imbullonati sono particolari macchinari di grosse dimensioni, situati negli immobili di cui alle categorie D ed E (c.d. capannoni), i quali per la loro inscindibilità con gli immobili, hanno concorso al calcolo della rendita catastale degli immobili stessi (così come previsto dalla Circ. Agenzia Entrate n. 6/2012) e conseguentemente al calcolo di IMU e TASI.

La Legge di stabilità 2016 prevede che con decorrenza 1/1/2016 i proprietari degli immobili di cui alle categorie D ed E, nei quali sono inglobati macchinari imbullonati potranno presentare variazioni catastali al fine della revisione della rendita, la quale si ridurrà del valore degli imbullonati stessi. Ciò darà luogo all'eliminazione di tale valore anche a fini IMU e TASI.

INTRODUZIONE SUPER AMMORTAMENTI

Una delle misure di maggior interesse contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 è relativa alla possibilità per imprese e professionisti di adottare una percentuale maggiore di ammortamento. Attualmente, la misura è contenuta nell'art. 8 del disegno di legge. È chiaro che è ancora troppo presto per dare certa la misura. Dovranno, infatti, essere prioritariamente individuate le necessarie coperture finanziarie.

Nel complesso l'agevolazione consentirà ai soggetti IRES di ottenere un risparmio di IRES pari all'11% (27,5%*40%).

Ambito soggettivo – L'attuale proposta normativa prevede che per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

In prima battuta va evidenziato che la misura agevolativa riguarderebbe non solo le imprese ma anche i professionisti. È presumibile che l'agevolazione venga estesa anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Ambito oggettivo – Per quanto riguarda l'ambito oggettivo l'attuale formulazione normativa prevede che vi rientrino i beni strumentali, ad eccezione di quelli indicati nel co. 3 del citato articolo 8. Si tratta dei beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni espressamente indicati nel provvedimento in questione.

Al concetto di strumentalità dei beni si prevede un'eccezione: rientrano nel perimetro applicativo della norma anche le autovetture c.d. a uso promiscuo ex articolo 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986.

In cosa consiste l'agevolazione – L'agevolazione consiste nell'incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 40% e sul costo così determinato calcolare gli ammortamenti. Quindi, un bene con costo di acquisto di 10.000,00 euro, ai fini dell'ammortamento rileverà per 14.000,00 euro. Le maggiori quote di ammortamento influenzeranno il costo fiscale del bene, che sarà determinato dal costo di acquisto al netto delle normali quote di ammortamento. Quindi nessuna conseguenza per l'eventuale determinazione della plusvalenza.

Per il primo anno di ammortamento (ridotto alla metà) valgono i criteri generali precedentemente esposti.

Va evidenziato che per fruire dell'agevolazione è necessario che il bene venga acquisito nel periodo 15.10.2015-31.12.2016. Andrà meglio specificato nel testo normativo se debba farsi riferimento sia per imprese che per i professionisti ai criteri di competenza fiscale. Altro necessario chiarimento è la possibilità di estendere l'agevolazione ai beni acquistati in leasing.

Super ammortamento e acconti – L'agevolazione dunque potrà essere fruita già dal 2015. Ma la norma vieta di ricalcolare al ribasso gli acconti per tale periodo d'imposta. In sostanza, non si permette ai contribuenti di ridurre quanto dovuto in sede di versamento del secondo acconto pur sussistendo le condizioni per fruire dell'agevolazione.

Beneficio anche per le auto – Tra i beni per i quali si potrà usufruire del super ammortamento rientrano le auto, compresi gli acquisti di autovetture a deducibilità ridotta (articolo 164, Tuir), anche se permangono ancora dubbi sul fatto che anche il limite massimo di deduzione, pari 18.076 euro, subisca un incremento per effetto della nuova normativa.

A tale misura agevolativa se ne aggiunge un'altra: l'incremento delle percentuali di deducibilità limitato alle auto acquistate nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.

In particolare, si prevedono i seguenti incrementi dei limiti di deducibilità:

- per le auto in benefit a dipendenti si passerebbe dall'attuale percentuale di deducibilità del 70% al 98%;
- per le autovetture a uso promiscuo non assegnate si passerebbe dall'attuale percentuale di deducibilità del 20% al 28%;
- per gli agenti la percentuale di deducibilità viene innalzata al 100% (dall'80%).

Modalità di utilizzo: la maggior quota di ammortamento verrà dedotta nel Modello Unico e vale solo per le imposte sul reddito (IRES od IRPEF) e non per l'Irap.

BONUS EDILIZI PROROGATI PER IL 2016

Sono prorogate, anche per il 2016:

- le detrazioni IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici, con l'aliquota del 65%, di cui ai co. 344 - 347 della L. 296/2006;
- la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR;
- la detrazione IRPEF del 50%, c.d. "bonus mobili", per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici destinati all'immobile oggetto degli interventi di recupero, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013.

Confermato anche il tetto di spesa su cui calcolare le detrazioni, che rimane a 96 mila euro (invece di scendere a 48mila) con rimborsi in dieci rate annuali.

RIVALUTAZIONE BENI AZIENDALI

Per quanto riguarda la rivalutazione dei beni d'impresa il D.d.l. di stabilità 2016 prevede:

- l'adeguamento dei valori di beni e partecipazioni già risultanti dal bilancio dell'esercizio 2014 e ancora posseduti al termine di quello successivo;
- il versamento di un'imposta sostitutiva:
 - del 16% per i beni ammortizzabili;
 - del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).
- la possibilità di affrancare la riserva in sospensione d'imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione versando un ulteriore tributo del 10 per cento.

Il recupero fiscale della rivalutazione è prevista a partire dall'anno 2018 per la deduzione degli ammortamenti e dal 2019 per la rilevanza in caso di realizzo.

La rivalutazione si presenta poco appetibile se si guarda alla riduzione dell'aliquota nominale dell'Ires che potrebbe essere ridotta sino al 24% nel 2017.

TAGLIO ALIQUOTA IRES

Dal 2017 è previsto il taglio dal 27,5% al 24% dell'IRES, salvo anticipare la riduzione al 2016 se verrà concessa una maggiore flessibilità nei conti da parte dell'Unione europea.

SALE LIMITE DEL CONTANTE

La soglia per i pagamenti in contanti è aumentata da 1.000,00 a 3.000,00 euro.

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

Il Legislatore reintroduce la possibilità di far fuoriuscire gli immobili pagando una imposta sostitutiva:

- delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8%;
- che diventa pari al 10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione. Nelle precedenti versione della norma le società di comodo erano escluse dalla possibilità di fruire della norma agevolativa.

Per quanto riguarda il socio, si prevede che l'eventuale distribuzione di utili in natura sia esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 47 del Tuir.

Inoltre è prevista la riduzione alla metà dell'imposta di registro eventualmente dovuta per l'assegnazione, nonché l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Si precisa che la misura agevolativa non è rivolta a tutti i beni dell'impresa, ma l'applicazione si limita:

- ai beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione);
- ed ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa.

La norma prevede infine che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze venga versata:

- entro il 30 novembre 2016 per il 60%;
- e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

AUMENTO LIMITI RICAVI PER I FORFETARI

Nella bozza della Legge di stabilità 2016 vengono introdotti dei nuovi limiti di ricavi per il regime forfettario aumentando le attuali soglie (diversificati sulla base dell'attività svolta) con un incremento di 10.000 euro per tutti, che diventa di 15.000 euro per i professionisti, aumentando così il limite per quest'ultimi a 30.000 euro.

IRAP SOGLIE DI ESENZIONE PIU' ALTE PER PICCOLE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il Ddl interviene sulle deduzioni forfettarie piccole imprese e professionisti.

In particolare, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- 8.000 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 6.000 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 4.000 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.000 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti (ove tenuti a versare l'imposta) e le associazioni professionali, l'importo delle deduzioni è più elevato ed è pari a:

- 10.500 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 7.875 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;



- 5.250 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.625 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Con riferimento ai soggetti da ultimo richiamati, il disegno di legge di stabilità 2016 propone di incrementare ulteriormente l'importo deducibile portandolo a:

- 13.000 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 9.750 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 6.500 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 3.250 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Anche detto aumento si applicherebbe a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, vale a dire dal 2016, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.